

Roma, 8 settembre 2021

Sen. Gianni Pietro Girotto
Presidente della Commissione 10^a Industria
Sen. Vilma Moronese
Presidente della Commissione 13^a Ambiente
Senato della Repubblica
Piazza Madama,
00186 – Roma

Proposta di parere per la salvaguardia del comparto della produzione di energia elettrica rinnovabile da bioliquidi sostenibili certificati nell'ambito dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva RED II (atto n. 292)

Nell'ambito della discussione sullo Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II), atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 292, accogliamo con favore quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lett. c), il quale dispone che i biocombustibili certificati come biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (c.d. combustibili low ILUC) possano essere incentivati e conteggiati nella quota di energia rinnovabile immessa in consumo, contribuendo, in tal modo, al raggiungimento degli obiettivi ambientali ed energetici nazionali.

Ciononostante, anche sulla scorta degli ordini del giorno approvati dalla Camera dei Deputati nell'ambito dell'approvazione dell'art. 5 della Legge di delegazione n. 53 del 2021, che ribadiscono la necessità che la normativa europea di settore venga fedelmente recepita, cogliamo l'occasione per segnalare alcune manifeste criticità che, a nostro avviso, sarebbe necessario venissero rimarcate nel parere delle Commissioni parlamentari competenti affinché il Governo possa apportare le modifiche auspiccate all'art. 40, comma 1, lett. c) dello schema di decreto in oggetto.

1) **Salvaguardia delle convenzioni in essere.** Gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile da bioliquidi certificati sostenibili, tra cui l'olio di palma, beneficiano di incentivi sulla base della normativa vigente mediante la stipula di convenzioni stipulate con il Gestore dei servizi energetici (GSE) e tuttora in essere. Com'è noto, i principi generali della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto fanno parte dell'ordinamento giuridico europeo e, pertanto, devono essere rispettati dalle Istituzioni dell'UE e dagli Stati membri nell'esercizio dei poteri conferiti loro dalle direttive europee.

Il Decreto Legislativo in commento vieta l'utilizzo dell'olio di palma e dei derivati a partire dal 2023, in aperto contrasto con la RED II che ha previsto, al contrario, una fuoriuscita graduale dal 2024 e fino al 2030 proprio per permettere agli impianti di dismettere l'uso dell'olio di palma e dei suoi derivati in un periodo congruo di tempo e, eventualmente, di investire per una riconversione. A ciò si aggiunge l'impossibilità tecnica attuale, per gli impianti, di approvvigionarsi di prodotti energetici low ILUC, compromettendone la continuità di esercizio con pesanti danni in termini occupazionali ed economici. Alla data della presente lettera, infatti, non sono stati ancora definiti i criteri ai quali le aziende dovranno attenersi per la certificazione low ILUC, essendo il Regolamento europeo sul tema in consultazione pubblica e prevedendo, a una prima lettura, requisiti che allo stato attuale risultano inattuabili dal punto di vista tecnico. Tra l'altro, le aziende interessate sono disposte ad attuare misure di sostenibilità anche più stringenti di quelle attualmente in vigore, garantendo un importante ridimensionamento dell'impatto ambientale della filiera produttiva, ad oggi già particolarmente controllato.

2) I sottoprodotti non rientrano nel campo di applicazione del fattore di rischio ILUC. Il fenomeno del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (ILUC) si verifica, ai sensi della Direttiva RED II e del Regolamento Delegato (UE) 2019/807, "quando la **coltivazione di colture per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa** incide sulla produzione tradizionale di **colture alimentari e foraggere**. Più precisamente, per definizione normativa, la certificazione low ILUC su richiamata riguarda, tecnicamente, le tradizionali colture utilizzate per la produzione di biomasse liquide e biocarburanti tradizionali e non concerne, in maniera generale, i sottoprodotti, tantomeno quelli esplicitati nella lettera c) citata nell'art. 40, quali i fasci di frutti di olio di palma vuoti e gli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD). Inoltre, le emissioni atmosferiche legate alla produzione agricola vengono allocate sul prodotto principale, vale a dire l'olio, e non sui residui che, di fatto, hanno emissioni pari a zero. La previsione del bando dei sottoprodotti citati è, quindi, apertamente in contrasto con la Direttiva RED II che, oltre a prevedere un phase out graduale delle materie prime ad alto rischio ILUC - ad oggi solo l'olio di palma - a partire dal 2024 e fino al 2030, in ottica di economia circolare spinge gli Stati Membri ad incentivarne l'utilizzo come materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati anche dopo il 2030.

Per tali ragioni, chiediamo a Codesta Spettabile Commissione che, nel fornire il parere al provvedimento, solleciti il Governo a esentare dal bando gli operatori che hanno sottoscritto convenzioni tutt'ora vigenti, prevenendo la salvaguardia delle stesse e per le quali continueranno ad applicarsi, per l'effetto, i criteri di sostenibilità attuali, nonché a eliminare dal campo di applicazione del criterio ILUC i sottoprodotti, con conseguente espunzione di questi ultimi anche dal bando previsto dalla medesima normativa.

Restiamo a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e ringraziamo per l'attenzione e la disponibilità.

Distinti saluti.

Direttore Generale di Assitol




Andrea Carrassi

Direttore Generale di EF



Andrea Zaghi

Presidente di ANPEB



Cristian Barfi